



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 136, che incrementa la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco con conseguente aggiornamento della tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l'articolo 1, comma 961-septies, concernente l'autorizzazione di assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l'articolo 1, comma 662, concernente il finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 22, comma 3 concernente l'autorizzazione di assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 15, comma 19 e comma 31,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

concernenti l'autorizzazione di assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 e, in particolare, l'articolo 12, concernente il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 6 giugno 2024 concernente la "Ripartizione nelle strutture centrali e periferiche delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

VISTO il decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 5 agosto 2022 di ripartizione delle dotazioni organiche del personale operativo non specialista, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra le sedi centrali e i distaccamenti permanenti;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di rivedere la distribuzione delle dotazioni organiche del personale operativo non specialista, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra le sedi centrali e i distaccamenti permanenti dei Comandi dei vigili del fuoco interessati dalle modificazioni apportate dal decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 2024;

EFFETTUATA l'informazione alle Organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione delle dotazioni organiche tra le sedi permanenti dei Comandi dei vigili del fuoco)

1. Le dotazioni organiche del personale operativo non specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, sono ripartite tra le sedi centrali e i distaccamenti permanenti dei Comandi dei vigili del fuoco, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive dei Comandi dei vigili del fuoco di cui al comma 1, l'articolazione del dispositivo di soccorso può essere temporaneamente rimodulata dai Comandanti, responsabili dell'organizzazione dei servizi di soccorso pubblico, in presenza di motivate esigenze territoriali. In particolare, in presenza di carenze delle dotazioni organiche rispetto a quanto riportato nell'allegato 1, i Comandanti possono ridurre di un livello la categoria di uno o più distaccamenti permanenti, finché persistono le suddette carenze.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. Il decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 5 agosto 2022 è abrogato.

Roma,

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)

BOZZA